

VERBALE DI ACCORDO

relativo alla definizione della procedura di messa in mobilità del personale
avviata ex art. 24, L. 223/91

Il giorno 14/2/12, presso la sede della succursale italiana di Sanyo Sales and Marketing Europe GmbH, in Via Bisceglie, n. 76, Milano, si sono incontrati:

- Sanyo Sales and Marketing Europe GmbH (di seguito anche "SSME" o la "Società"), rappresentata dal Sig. Koichi Shinohara ed assistita dagli Avv.ti Gianluigi Baroni e Luca Saglione;
- le parti sindacali nelle persone dei Sig.ri Laura Pedrazzini (R.S.U.), Sabrina Mavilia (R.S.U.), Alessandro Ferrara (R.S.U.), Argentina Iezzi (R.S.U.), Domenico Damiano (UILTUCS-UIL) e Massimo Frattini (FILCAMS-CGIL)(di seguito congiuntamente anche le "OO.SS.");

per l'esame e la definizione della vertenza riguardante la procedura di riduzione e messa in mobilità del personale avviata dalla Società ex art. 24, L. 223/91.

PREMESSO CHE:

- in data 14/2/12, la Società e le OO.SS. hanno raggiunto un'intesa diretta alla chiusura della procedura di riduzione e messa in mobilità avviata in data 21/12/11 mediante sottoscrizione di specifico accordo in pari data i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
- nell'ambito di tale accordo le Parti hanno concordato il riconoscimento di un sostegno economico alla fuoriuscita, il cui ammontare, nonché i relativi termini e condizioni di riconoscimento sono da regolare con separato accordo;
- con il presente accordo le Parti intendono regolare i termini e le condizioni di cui sopra.

Sulla base di quanto sopra, le Parti dichiarano e concordano quanto segue.

- 1) Le Premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 2) Al personale collocato in mobilità sulla base dei criteri dell'accordo del 14/2/12, la Società riconoscerà, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute (quali TFR, Indennità sostitutiva del preavviso, ratei ferie, quote 13a/14a, ecc.), un sostegno economico alla fuoriuscita, quantificato come segue:
 - a) un importo pari a n. 13 (tredici) mensilità di retribuzione lorda, calcolata sulla base della mensilità lorda del mese di febbraio 2012, inclusiva del rateo di 13a e 14a;
 - b) in aggiunta, un importo lordo una tantum pari a € 7.500;
 - c) in aggiunta, un importo lordo una tantum pari a € 1.500 per ogni carico familiare risultante dalla documentazione in possesso dell'azienda alla data del 31/1/12;
 - d) in aggiunta, un importo lordo una tantum pari a: (i) € 1.500, per un livello di inquadramento a Quadro; (ii) € 2.500, per un II livello di inquadramento; (iii) € 3.500, per un III e IV livello di inquadramento;
 - e) in aggiunta, un importo lordo una tantum pari a: (i) € 1.500 per un'anzianità aziendale minore o uguale a 5 anni alla data del licenziamento; (ii) € 2.000 per un'anzianità aziendale superiore a 5 anni e minore o uguale a 10 anni; (iii) € 2.500 per un'anzianità aziendale superiore a 10 anni e minore o uguale a 15 anni; (iv) € 3.000 per un'anzianità aziendale superiore a 15 anni, alla data del licenziamento.
- 3) L'importo complessivo lordo di cui al punto (2) che precede sarà riconosciuto a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto ed a titolo di transazione generale novativa, subordinatamente e condizionatamente alla sottoscrizione nelle competenti sedi di apposito Verbale di Conciliazione secondo quanto previsto dall'accordo del 14/2/12.

Il pagamento dell'importo complessivo lordo di cui al punto che precede avverrà in soluzione unica entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo Verbale di Conciliazione nelle competenti sedi.

- 5) Resta inteso che, per il personale di cui al punto (3.3) del Verbale di Accordo del 14/2/12, la Società riconoscerà solamente 1/3 del sostegno economico alla fuoriuscita così come risultante dall'applicazione dei criteri di cui sopra, nel caso in cui il personale interessato dovesse rassegnare le proprie dimissioni prima delle scadenze previste dalla Società per la collocazione in mobilità. Resta, altresì, inteso che, qualora il personale interessato dovesse reperire una nuova occupazione presso altro datore di lavoro, previa informativa e comunicazione alla Società di tale opportunità (mediante consegna di copia di formale lettera di impegno all'assunzione), SSME riconoscerà per intero il sostegno economico alla fuoriuscita previsto, fatta salva la possibilità per la Società di offrire all'interessato un eventuale incentivo per posticipare la cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda.

Resta inteso che, nel caso in cui all'impegno all'assunzione non segua la formale ed effettiva instaurazione del nuovo rapporto di lavoro (da rendere nota alla Società mediante consegna del relativo contratto di assunzione entro 30 giorni dalla stessa) per cause imputabili al dipendente, l'interessato sarà tenuto a restituire alla Società il 50% del sostegno economico alla fuoriuscita riconosciuto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro con la Società.

- 6) Le Parti concordano e si danno atto che, per la copertura delle attività di cui al punto (3.3) del Verbale di Accordo del 14/2/12, nei limiti del possibile e tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda e delle singole aree operative, la Società si impegna a considerare anche il personale che nel corso del 2012 ed entro e non oltre la data del 31/12/12 maturi i requisiti di età anagrafica per avere accesso ad un più lungo trattamento di mobilità rispetto a quello attuale, considerando, a tal fine, anche la fruizione di periodi di ferie, di eventuali ex - festività e/o permessi, ecc.

- 7) Le Parti si danno atto, infine, che, su richiesta del personale interessato, la Società si dichiara disponibile a valutare: (i) l'eventuale voltura del numero di cellulare aziendale assegnato per ragioni di servizio ad utenza privata alle condizioni di contratto che verranno comunicate dall'operatore; (ii) l'eventuale subentro nel contratto di leasing dell'auto aziendale assegnata per ragioni di servizio (fatta salva l'accettazione della società di leasing) o l'acquisto dell'auto medesima alle condizioni che saranno caso per caso valutate.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'auto aziendale ad oggi assegnata per ragioni di servizio, la Società si dichiara disponibile a concedere l'utilizzo dell'auto sino alla data del 31/3/12, previa richiesta del dipendente interessato.

Milano, 14/2/12

Letto, confermato e sottoscritto

Per Sanyo Sales and Marketing Europe GmbH

Per le OO.SS. Indicate in epigrafe

Alessandro Ferraro

Antonio Florio

Luigi Pizzini

Antonio Pizzini